

COPIA



COMUNE DI CERVENO
PROVINCIA DI BRESCIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 29

del 25/11/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente	Votazione
ROMANO MARZIA	Sindaco	X		Favorevole
REBUFFONI GIAN MARIO	Consigliere		X	Non vota
ALBERTELLI MARCO	Consigliere	X		Favorevole
BAZZONI GIAN CARLO	Consigliere	X		Favorevole
PASSONI MICHELA	Consigliere	X		Favorevole
TROLETTI FEDERICO	Consigliere		X	Non vota
BONTEMPI VALTER	Consigliere	X		Favorevole
NODARI ELENA	Consigliere		X	Non vota
APOSTOLI MARCO	Consigliere	X		Non vota
SIGALA IVAN	Consigliere	X		Favorevole
PEZZONI GERMANO	Consigliere	X		Favorevole

Totali 8

3

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale, **AVV. Carmen Modafferi**. Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **ROMANO MARZIA**, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il consigliere Aposoli entra alle 20:56. Il Sindaco spiega che ogni anno occorre fare la ricognizione delle società partecipate dall'Ente al fine di razionalizzare quelle che non rientrano nei requisiti del TUSP. Dà atto che dalla relazione tecnica emerge che non ci sono società da razionalizzare e descrive quelle che sono le società partecipate del Comune di Cervo, spiegando perché possono essere mantenute. Dà atto anche della percentuale di partecipazione e dell'oggetto sociale per ogni ente. Interviene il consigliere Pezzoni per dire che si tratta di enti che hanno la missione di adempiere ad un servizio pubblico e fa la sua dichiarazione di voto, anticipando che sarà in senso favorevole. Inoltre, il consigliere Pezzoni coglie l'occasione per chiedere in merito al sub ambito territoriale camuno per il servizio idrico integrato. Il Sindaco risponde che entro fine anno si saprà se ci sarà il riconoscimento del sub ambito. Aggiunge che dalla SIV è stato bandito un concorso per n. 6 figure, quindi spera che i comuni confluiscano in questa società e che essa possa gestire il servizio idrico, che in Valle Camonica è un tipo di servizio davvero diverso rispetto a quello delle grandi città. Osserva che un'idea utile potrebbe esser quella di sensibilizzare la popolazione sulla ricchezza che si ha per quanto riguarda la risorsa idrica. Il consigliere Bazzoni interviene per dire che, laddove si dovesse aderire all'Ambito provinciale, e quindi con gestione da parte di Acque Bresciane, le tariffe andrebbero ad aumentare, e ciò non sarebbe corretto a suo avviso, considerando la grande quantità di acqua di cui dispone il Comune di Cervo. Interviene nuovamente il consigliere Pezzoni per aggiungere che, anche laddove dovesse esser vinta questa prima "battaglia", poi occorrerebbe capire se si è in grado di sostenere gli investimenti e se, quindi, è opportuno che il Comune confluisca in un ambito gestito da Valle Camonica Servizi. Il Sindaco chiede se ci sono ulteriori osservazioni e, preso atto che non ve ne sono, pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP);

VISTO inoltre il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante *Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Decreto correttivo);

PRESO ATTO che:

- la sopracitata normativa prevede numerosi adempimenti volti a ricondurre le partecipazioni societarie ad una logica di razionalizzazione in linea con le finalità istituzionali degli enti;
- in particolare, l'art. 24 del nuovo testo normativo ha previsto che ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con atto motivato, la *ricognizione delle partecipazioni societarie possedute* alla data di entrata in vigore dello stesso Testo Unico (cioè entro il 23 settembre 2016) e detto provvedimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014, n. 190;
- con deliberazione di Giunta n. 25 in data 29/03/2016 si è provveduto a rispettare l'adempimento di cui sopra, aggiornando il piano operativo;

PRESO ATTO, inoltre, che l'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede inoltre che *“fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono*

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 20, le situazioni che determinano la necessità di un intervento di riassetto sono così individuate:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

ATTESO, pertanto, che il provvedimento di razionalizzazione deve individuare le partecipazioni in società:

- 1) che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano le attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP. Le attività ammesse previste dall'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica oppure organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Le partecipazioni ammissibili comprendono anche quelle previste dall'art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo, che dispone: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità*

turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

- 2) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. *b*) del TUSP);
- 3) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. *c*);
- 4) che abbiano conseguito, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (art. 20, comma 2, lett. *d*) e art. 26, comma 12-*quinquies*, TUSP, introdotto dal Decreto correttivo);
- 5) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se si tratta di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. *e*);
- 6) nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. *f*) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP (art. 20, comma 2, lett. *g*);

CONSIDERATO che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato (ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) con deliberazione di Giunta n.25 del 29/03/2016 ed aggiornato con l'atto ricognitivo approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 26/09/2017;

ATTESO che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali è stato istruito dal Segretario Comunale, in conformità con i criteri sopra indicati;

VISTI il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* e la *Relazione tecnica* inerente lo stesso, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che sussistano le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune, così come motivato negli elaborati allegati alla presente deliberazione;

RITENUTO che il presente provvedimento rientri nella competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. *e*), D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL, e dell'art. 10 del TUSP;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio economico/finanziario;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, ed astenuti n. 0, espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri

presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico sulle Società a Partecipazione pubblica (TUSP) - il *Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali* nonché la *Relazione tecnica* inerente lo stesso, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, come previsto nel Piano di razionalizzazione di cui al punto precedente, è risultato che esistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni comunali, ai sensi del TUSP;
3. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
4. di rendere disponibile il piano di razionalizzazione periodica, testo approvato alla Struttura di monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art.15 del TUSP;
5. di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;
7. di demandare all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.
9. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
f.to MARZIA ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. Carmen Modafferi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della presente Delibera.

Cerveno, lì 25/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. Carmen Modafferi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- ☒ esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.
- ☐ dichiara che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Cerveno, lì 25/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to AVV. Carmen Modafferi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Cerveno, lì 25/11/2021»

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to AVV. Carmen Modafferi